La nuova prima udienza di comparizione e trattazione
Artt. 180 e 183 c.p.c.

Il rinnovato processo di cognizione si snoda attraverso due direttrici fondamentali, strettamente collegate: il principio dell'oralità e il principio della concentrazione delle fasi processuali. L'esame dei due principi segue, infatti, e si interseca rispettivamente con quello dell'analisi dei nuovi artt. 180 e 183 c.p.c.

A) **L'art. 180 c.pc. e il principio di oralità.**

a) La modifica più rilevante apportata al nuovo testo dell'art. 180 c.p.c. consiste nella eliminazione del termine perentorio di 20 giorni, prima della udienza di trattazione di cui al vecchio 183 c.p.c, entro il quale il convenuto poteva proporre le eccezioni, di rito e di merito, non rilevabili d'ufficio. Tali eccezioni, infatti, oggi devono essere dedotte **a pena di decadenza nella comparsa di risposta**, secondo quanto previsto del nuovo testo dell'art. 167 cp.c.

Pertanto, viene prevista la decadenza, rilevabile d'ufficio, dalla domanda riconvenzionale, dalla chiamata del terzo, nonché dalla proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Quali sono le eccezioni rilevabili dalla parte:

1) Per alcune di esse, la deducibilità ad istanza di parte è espressamente prevista dalla legge: la **prescrizione** ex art. 2938 c.c. per il quale "il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta", la **decadenza e**x art. 2969 cc, la **compensazione** ex art. 1242 cc.

Altri fatti, invece, producono automaticamente i loro effetti, onde il giudice deve tener conto degli stessi ove prodotti: pagamento, nullità, simulazione, novazione, rinuncia.

2) Per altre di esse, la dottrina e la giurisprudenza concordano nel richiedere la deducibilità di parte in virtù della loro natura: ciò accade quando gli effetti di determinati fatti non si producono automaticamente ma sono oggetto di un controdiritto che la parte resistente potrebbe far valere in un autonomo giudizio.

Si pensi all'azione di annullamento del contratto per vizio del consenso ex art. 1442 cc (che può essere proposta, oltre che con domanda autonoma, in via di eccezione oltre il termine della prescrizione dell'azione stessa) o a quella di risoluzione per inadempimento: tali eccezioni, non rilevabili d'ufficio, corrispondono a diritti potestativi che, se proposti in via autonoma, danno origine a pronunce di carattere costitutivo.

Tali fatti, pertanto, producono i loro effetti solo su istanza di parte.

Va ricordato che il potere di allegazione rimane riservato alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni non rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati ma non nell'onere di allegazione del fatto stesso.

b) La seconda novità è rappresentata dalla eliminazione della previsione del vecchio 2' comma del 180 che consentiva al giudice, dopo la verifica della regolarità del contraddittorio, su istanza di parte, di autorizzare lo scambio delle comparse tra le parti ai sensi dell'art. 170 cpc. Tali attività sono, infatti, confluite nella previsione del nuovo art. 183 cpc. che, con i suoi ben 10 commi, disciplina estensivamente la nuova e unica udienza di trattazione come un' udienza polifunzionale.

B) **Art. 183 c.p.c.**

Il 1^ comma

Qui sono concentrate le attività che il giudice compiva ai sensi del vecchio art. 180 1^ comma finalizzate alla **verifica della regolarità del contraddittorio**: mentre precedentemente a tale incombenza era dedicata l'udienza di prima comparizione oggi questa verifica è collocata nella prima fase dell' "udienza di prima comparizione e trattazione della causa" che prevede il rinvio ad altra udienza di trattazione soltanto nel caso in cui il Giudice pronunzi i provvedimenti di cui infra.

Tali provvedimenti riguardano: **a)** la verifica della **regolarità della notificazione della citazione**, in caso di contumacia del convenuto (art. 291 cpc 1^ comma ex 164 cpc 2^ comma); **b)** la verifica della **regolarità del contraddittorio**, con la chiamata in giudizio di un litisconsorte necessario (102 cpc 2^ comma); **c) la rinnovazione della citazione nulla** per difetto di vocatio in ius (164 cpc 1^comma ex 163 cpc n.1,2,7) ovvero la **fissazione di una nuova udienza** in caso di costituzione del convenuto che eccepisca l'insufficienza dei termini a comparire (oggi 90 giorni) o la mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 cp.c. (art. 164 2^ comma); **d)** l'ordine di **integrazione della citazione** o della comparsa di risposta per difetto della editio actionis, (art. 164 5^ comma ex 163 3, 4^ comma); **e) lo spostamento della prima udienza a seguito di chiamata del terzo** (art. 269 cpc;); **f) la assegnazione di un termine per la costituzione del rappresentante o per il rilascio delle autorizzazioni** (art. 182).

Il 2^ comma

In ogni caso in cui si verifichi una di tali esigenze e il giudice debba pronunciare uno di tali provvedimenti, il giudice **fissa un nuova udienza di trattazione:** lo sdoppiamento della udienza di trattazione è, perciò, solo eventuale ed è legato all'insorgere di situazioni che non consentono una trattazione immediata.

A tale modifica consegue l'adattamento dell'ultimo comma dell'art. 164 cpc (6^) ai sensi del quale "In caso di integrazione della domanda il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 cpc" (cioè una nuova udienza di trattazione) e si applica l'art. 167 cpc.

Il 3^ comma:

Profondamente mutata è la disciplina della comparizione personale delle parti per la quale è prevista la fissazione di una udienza ad hoc.

Recita, infatti, il 3^ comma del nuovo art. 183 cpc che " Il Giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'art. 185 cpc." (comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione).

E' da notare che la nuova formulazione non fa espressa menzione del potere del giudice di tentare la conciliazione, anche se sul punto la dottrina supera il problema attraverso il richiamo all'art. 185 cpc (tentativo di conciliazione) che prevede la possibilità, in caso di **richiesta congiunta**, di esperire la conciliazione giudiziale in qualunque momento della istruzione e, dunque, anche in questa fase preliminare alla trattazione vera e propria.

Va segnalato incidentalmente che il 9^ comma dell'art. 183 cpc prevede espressamente l'autonoma facoltà per il giudice di disporre la comparizione delle parti, al fine di interrogarle liberamente, anche in sede di ammissione delle prove.

Il novellato art. 185 cpc, poi, prevede la possibilità per il Gi di ordinare la comparizione delle parti non solo al fine della conciliazione ma anche ai sensi dell'art. 117 c.p.c. ossia al fine di interrogarle liberamente per acquisire chiarimenti sul *thema decidendum et probandum*.

Pertanto, è ragionevole dedurre che ove il giudice ravvisi comunque la opportunità di una conciliazione, possa discrezionalmente ordinare la comparizione delle parti ex art. 185 cpc, pur senza una espressa richiesta delle parti in tal senso.

Va segnalato che l'interrogatorio non formale ai sensi dell'art. 117 cpc non è diretto a provocare la confessione delle parti ma solo a chiarire meglio le rispettive allegazioni. Pertanto, tali dichiarazioni non hanno valore confessorio, non formano, cioè, piena prova,

a meno che non sia configurabile una dichiarazione confessoria spontanea, cioè non provocata dalle domande del giudice.

In linea con la previsione di una comparizione solo eventuale, non è stata ripetuta la previsione secondo la quale la mancata comparizione della parte, senza giustificato motivo, e' valutabile come argomento di prova ex art. 116 cpc: tale sanzione è oggi prevista solo in riferimento alla mancata conoscenza, da parte del procuratore della parte, dei fatti di causa. Tale mancanza, tuttavia, una volta che sia stato dato l'ordine di comparizione, sarà valutabile ex art. 116 cpc anche senza un espresso rinvio alla norma in questione.

Resta pertanto immutata la facoltà per le parti di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti di causa e al quale la procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche dal difensore della parte: è quest'ultima una importante novità legislativa perché introduce un nuovo potere di autenticazione del difensore oltre quello previsto dall'art. 83 c.p.c.

Il 4^ comma

Nel nuovo modello processuale, quindi, la trattazione della causa può iniziare tanto nella prima udienza (quando non siano stati adottati i provvedimenti di regolarizzazione del contraddittorio e/o non sia stata disposta la comparizione delle parti), tanto in una udienza successiva: la regola generale può, dunque, ritenersi quella che prevede l'inizio della trattazione nella prima udienza.

La formulazione del 4^ comma è emblematica: " Nella udienza di trattazione (la prima udienza) ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del 3^ comma (comparizione) il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni non rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione" (es. eventuali nullità degli atti prodotti dalle parti, eventuali decadenze).

Si tratta, invero, di una riformulazione della vecchia previsione che concerne comunque attività discrezionale del Giudice.

Il 5^ comma : La replica dell'attore.

La prima parte del 4^ comma dell'art. 183 cpc non è stata innovata: "nella stessa udienza l'attore può proporre le **domande e le eccezioni** che sono conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto; può altresì chiedere di essere autorizzato a **chiamare un terzo** ex artt. 106 e 269 c.p.c. se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto."

In tal modo il legislatore conferisce all'attore la possibilità di introdurre alla prima udienza le eccezioni, comprese quelle non rilevabili d'ufficio, volte a paralizzare l'eventuale domanda riconvenzionale del convenuto (l'exceptio reconventionis), ovvero a paralizzare le eccezioni avverse (exceptio exceptionis), ma anche la possibilità di introdurre nuove domande riconvenzionali dirette a paralizzare la nuova domanda introdotta dall'altra parte (reconventio reconventionis).

Anche la possibilità di chiamare un terzo è strettamente correlata allo svolgimento delle difese del convenuto: l'istanza di autorizzazione alla chiamata, infatti, può proporsi solo se il convenuto abbia formulato riconvenzionali o eccezioni in senso proprio e non serve per sopperire ad una iniziale erronea prospettazione, da parte dell'attore, del soggetto sul quale verte l'obbligazione dedotta a fondamento della domanda.

La possibilità è comunque prevista a pena di decadenza e il giudice, ove l'autorizzi, **fisserà una nuova udienza** allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di comparizione.

L'ultima parte del 5^ comma prevede ***lo ius corrigendi:*** le parti possono, cioè, modificare o precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, secondo il tenore del vecchio art. 183 5^ comma cpc.

Lo ius variandi si riferisce, ovviamente, alla **emendatio libelli,** tradizionalmente ammissibile, che consiste nella specificazione di ulteriori circostanze di fatto a sostegno della originaria domanda, allorché restino immutati il petitum e la causa pretendi.

Resta esclusa la possibilità di una mutatio libelli, ossia la prospettazione di domanda nuova, basata, cioè, su presupposti di fatto diversi da quelli posti a fondamento della domanda originaria.

Il 6^ comma: la possibilità di ulteriori repliche

La fase della trattazione può concludersi o direttamente, con la remissione della causa in decisione ex art. 187 cpc, ovvero con la concessione, se richiesto dalle parti, di ulteriori **termini perentori** per le precisazioni, per le repliche e per le richieste istruttorie e, quindi, con la fissazione di un' altra udienza per l'espletamento dei mezzi istruttori (art. 184 c.p.c).

L'attività svolta dalle parti nei termini così assegnati risulta molto ampia in quanto cumula sia i contenuti processuali e di merito, sia quelli specificatamente istruttori:

a) **30 giorni** per il deposito di **memorie di precisazione/modificazione** delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate,

b) **30 giorni** per **replicare** e **per proporre le eccezioni** che sono **conseguenza** delle domande ed eccezioni della controparte nonché per la **indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali,**

c) **20 giorni** per le sole indicazioni di **prova contraria**.

Non vi è dubbio che la parte che non si sia avvalsa del primo termine possa depositare nel secondo la memoria per le repliche e per le eccezioni e per le indicazioni di prova. Si ritiene certo, in ogni caso, che siano ammissibili le indicazioni di prova contraria, usufruendo dell'ulteriore termine concesso per la terza memoria, anche in assenza (o intempestività) delle precedenti.

Dott.ssa Alessandra Teresi

SCHEMI RIEPILOGATIVI

Fase necessaria della trattazione della causa: udienza ex art. 183 c.p.c.

Cosa fa il giudice?

a) verifica della regolarità del contraddittorio;

a1) se la verifica dà esito positivo (non ci sono irregolarità) il giudice "tratta" la causa (richiesta di chiarimenti e indicazione delle questioni delle quali è opportuna la trattazione);

a2) se la verifica dà esito negativo (pronuncia dei provvedimenti necessari a "regolarizzare" il contraddittorio), il giudice fissa una nuova udienza di trattazione (art. 183 cpc)

a3) se il giudice ritiene d'esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 c.p.c. fissa una nuova udienza per l'esperimento.

Cosa fa l'attore?

a) attività conseguenti alle difese del convenuto.

b) attività autonome.

a1) propone domande ed eccezioni conseguenti alla riconvenzionale del convenuto o alle eccezioni del convenuto;

a2) richiede l'autorizzazione alla chiamata del terzo;

b1) precisa e modifica la domanda.

Cosa fa il convenuto?

a) se si è gia costituito;

b) se non si è ancora costituito;

a1) può eventualmente richiedere i termini di cui al 6° comma (fase eventuale della trattazione);

b1) resiste alla domanda, ma potendo opporre solo mere difese (non eccezioni in senso stretto, riconvenzionali o chiamate di terzo).

Fase eventuale: concessione termini perentori (183 6° co.)

Cosa possono fare entrambe le parti?

a) chiedere la concessione dei tre termini per:

1) precisazione e modifica della domanda e delle eccezioni;

2) replica alle precisazioni e modificazioni + richieste istruttorie;

3) indicazione di prova contraria sulle richieste di controparte.

Cosa può fare il giudice?

a) non può rifiutarsi di concedere i termini richiesti;

b) si riserva sulle richieste istruttorie (99% dei casi).